

PROGETTO INTEGRATO “Move-In” (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

La **Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio**, con sede in Torino (TO), Via Principe Amedeo, n. 17, C.F. 80087670016 e P.IVA 02843860012, nella persona di [...], nato a [...], il [...], nella sua qualità di dirigente pro tempore del settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte (a seguire, anche «**Regione Piemonte**» o «**Titolare del Trattamento**» o «**Titolare**»);

e

l’**Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.)**, con sede in Milano (MI), Via Torquato Tomarelli, n. 26, P.IVA 05017630152, nella persona di [...], nato/a a [...], il [...], nella sua qualità di [...] *pro tempore* (a seguire, anche «**Responsabile del Trattamento**» o «**Responsabile**»);

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, in forza di apposito accordo siglato in data [...] (a seguire, anche «**Accordo**»), hanno sancito la propria collaborazione istituzionale in materia di interventi per il risanamento della qualità dell’aria, attraverso l’estensione del Progetto Integrato “Move-In” (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio piemontese (a seguire, anche «**Progetto**»);
- l’attuazione del citato Progetto comporta operazioni di trattamento (a seguire, anche «**Trattamento**») di dati personali (a seguire, anche «**Dati Personali**»), come individuati all’art. 1 del presente atto (a seguire, anche «**Atto**»);
- l’art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «**GDPR**»), stabilisce che «1. *Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...]* 3. *I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]*»;
- in ragione di quanto sopra, il Titolare intende nominare Aria S.p.A. quale Responsabile del Trattamento nell’ambito del Progetto;

TANTO PREMESSO

il Titolare del Trattamento nomina ARIA S.p.A. quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28, parr. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (a seguire, anche «**Codice**») e alle disposizioni di seguito riportate, che il Responsabile espressamente accetta con la sottoscrizione del presente Atto.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al Progetto.
2. Le operazioni di Trattamento riguarderanno Dati Personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR, necessari all'esecuzione del Progetto, relativi agli utenti aderenti al Sistema "Move-In" (a seguire, anche «**Interessati**»), quali, a titolo esemplificativo:
 - **Raccolta presso gli interessati dei dati personali (Registrazione degli aderenti):** raccolta dei dati necessari alla partecipazione al servizio presso gli interessati, tramite l'apposito applicativo web predisposto da Aria spa per Regione Lombardia e in riuso a Regione Piemonte
 - **Comunicazione dei dati ai Telematic Service Provider:** comunicazione ai Telematic Service Provider (TSP) dei dati relativi alle adesioni al Progetto Move IN raccolti da Aria spa tramite l'apposito applicativo web;
 - **Comunicazione** da parte dei Telematic Service Provider dei dati relativi ai contratti stipulati ad ARIA S.p.A. per successiva elaborazione;
 - **Comunicazione dei dati elaborati dai Telematic Service Provider** a Aria spa per successiva elaborazione;
 - **Elaborazione:** Elaborazione dei dati da parte di ARIA S.p.A. tramite applicazione di coefficienti definiti da Regione Piemonte, al fine di consentire l'erogazione del servizio finale all'utente aderente nonché per il raggiungimento delle ulteriori finalità del servizio;
 - **Pubblicazione dei dati tramite App e WebApp** (per gli interessati aderenti al servizio) e Web Application (per la Forze dell'Ordine);
 - **Monitoraggio dei dati raccolti da parte di Regione Piemonte (dati in forma aggregata).** Il trattamento non sarà oggetto di analisi in questo documento poiché il monitoraggio viene eseguito su un set di dati appositamente anonimizzati;
 - **Notificazione:** invio agli interessati di alert per il superamento del chilometraggio consentito;
 - **Trasmissione dati:** Invio dati raccolti a Regione Piemonte tramite modalità FTPH;
 - **Assistenza:** Elaborazione dei dati degli utenti da parte di ARIA S.p.A. per la gestione delle richieste di assistenza.
3. Il Responsabile non effettuerà alcuna operazione di Trattamento dei dati personali di competenza dei TSP accreditati da Regione Piemonte, i quali costituiranno soggetti Responsabili del trattamento nominati dalla Regione Piemonte medesima, per ciò che concerne le attività alle stesse demandate nell'ambito del Progetto.
4. Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
5. Il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardante Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni richieste formalmente dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento

1. Il Trattamento dei Dati Personali dovrà avvenire per un periodo non eccedente il tempo strettamente necessario a dare attuazione alla Convezione.
2. Alla naturale data di cessazione di efficacia della Accordo, ovvero qualora il rapporto tra il Titolare e il Responsabile dovesse venire meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Atto verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, il Responsabile perderà ogni legittimazione a trattare i Dati Personali e sarà tenuto a restituire al Titolare i Dati medesimi e a provvedere alla loro integrale distruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Responsabile del Trattamento, inoltre, dovrà rilasciare al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza, presso lo stesso, di alcuna copia dei Dati Personali trattati in forza del presente Atto.
4. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 3, ultimo periodo.

Art. 3 – Istruzioni documentate

1. Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:
 - applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
 - assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
 - vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persone Autorizzate si attengano alle procedure indicate dal Titolare, riportate nelle misure di sicurezza;
 - assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso della consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
 - ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;

- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati.

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
 - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;
 - c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
6. Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro della attività di Trattamento

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza

1. Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei Dati Personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso presso l'applicativo "Move-In", come individuate nel documento descrittivo delle specifiche del sistema, finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al Trattamento e ai rischi ad esso connessi e previste anche nel Registro trattamenti della Regione Piemonte.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Delegato al Trattamento dei Dati Personali

1. Il delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali (a seguire, anche «**Delegato**») è individuato in conformità alle indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 18 maggio 2018, n. 1-6847 (Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009) nel Responsabile pro tempore del Settore Emissioni e rischi ambientali.
2. Il Delegato al Trattamento dei Dati Personali svolge le seguenti attività:
 - a) definisce i profili di accesso dei soggetti che svolgono il controllo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «**Codice della Strada**»), e del personale che accede e gestisce la piattaforma informatica di raccolta dei dati trasmessi dai TSP (a seguire, anche «**Piattaforma**»), in qualità di Persone Autorizzate al Trattamento dei Dati Personali e fornisce un'adeguata informativa a ciascuno di essi in base al proprio ambito di competenza;
 - b) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, la verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attivate, garantendo l'aggiornamento dei profili e autorizzando la revoca delle abilitazioni all'accesso al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione, anche attraverso l'azione del Responsabile riguardante la gestione delle utenze e del sistema "Move-In";

- c) assicura il mantenimento e la gestione dell'Accordo in relazione a qualsiasi modifica dovesse verificarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - d) adotta le necessarie procedure per garantire la conformità ai principi previsti dall'art. 5 del GDPR;
 - e) verifica la compatibilità delle misure di sicurezza alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche in riferimento alle disposizioni organizzative e procedurali vigenti nei singoli ordinamenti regionali.
3. Le previsioni del presente Atto che riportano attività operative del Titolare finalizzate all'esecuzione del Progetto sono da intendersi riferite al Delegato, salva diversa indicazione da parte del Titolare medesimo.
4. Nel caso di applicazioni web con attribuzione di credenziali individuali, Regione Piemonte e Regione Lombardia si accordano per una gestione delle utenze effettuata dal Gestore del Sistema.

Art. 8 – Gestore del Sistema

1. Il Responsabile nomina il Gestore del Sistema, e lo comunica a Regione Piemonte entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Atto.
2. Il Gestore del Sistema svolge le seguenti attività:
- a) implementa le utenze per l'accesso alla Piattaforma in relazione alle richieste;
 - b) revoca le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione;
 - c) comunica alla Regione Piemonte eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti e ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione *on-line*;
 - d) redige ed aggiorna un documento riportante le informazioni relative ai formati dei dati disponibili.
3. Il Gestore del Sistema, inoltre, cura la comunicazione ai Delegati al Trattamento dei Dati Personali:
- a) nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati, ai sensi dell'Accordo;
 - b) nel caso di eventuali incidenti sulla sicurezza, occorsi al proprio sistema di autenticazione, qualora tali incidenti abbiano impatto nei processi di sicurezza afferenti alla fruibilità dei dati oggetto dell'accordo.

Art. 9 – Persone Autorizzate

1. Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.
2. Il Responsabile si impegna a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché:
- a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;

- b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
 - c) sia precluso l'accesso ai Dati Personali da parte di persone non autorizzate;
 - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
3. Il Responsabile garantisce che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.
 4. Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 10 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

1. Con il presente Atto, il Titolare conferisce, ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter nominare eventuali ulteriori responsabili del trattamento (a seguire, anche «**Sub-Responsabili**»), fermi restando l'obbligo del Responsabile di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile al Titolare del Trattamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.
3. Ove il Responsabile intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto.
4. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Art. 11 – Vigilanza

1. Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.
2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 12 – Obblighi di collaborazione

1. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 11 del presente Atto, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «**Autorità**»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
4. Il Responsabile dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che il Responsabile non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 13 – Data Breach

1. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di Dati Personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi dagli artt. 33 e 34 del GDPR e della d.g.r. 28 settembre 2018, n. 1-7574 (Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa).

Art. 14 – Disposizioni varie

1. Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, salvo quanto previsto nell'Accordo.
2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.
4. Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

(firmato digitalmente)

Il Titolare del Trattamento

A light gray rectangular box with a thin black border, intended for the signature or stamp of the Data Controller.

Il Responsabile del Trattamento

A light gray rectangular box with a thin black border, intended for the signature or stamp of the Data Processor.